

# EDDYSTONE

## EDDYSTONE - LIGHTHOUSE



### MiFID II: in consultazione le proposte di modifica al TUF

In data 27 maggio 2019 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha posto in pubblica consultazione le disposizioni integrative e correttive da apportare al Decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) ([documento integrale](#)).

Tale facoltà è esercitabile entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di recepimento, pertanto, a partire dal 28 agosto 2017 (data di entrata in vigore del D.lgs. n. 129/2017) fino a fine agosto 2019.

Le disposizioni sono state formulate dal MEF di concerto con le Autorità di vigilanza, in seguito alle criticità segnalate da queste ultime, e confluiranno in un decreto integrativo e correttivo che, in particolare, apporterà modifiche al Decreto legislativo 58/1998 (TUF).

Tra le novità principali si segnala la modifica al comma 1 dell'art. 31 TUF in relazione all'applicazione della disciplina sull'offerta fuori sede anche in ipotesi di prestazione dei servizi di investimento in regime di libera prestazione.

In particolare, è venuto meno il generico riferimento ai "soggetti abilitati", termine sostituito da una puntuale individuazione degli intermediari tenuti ad avvalersi dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede per lo svolgimento di tale attività in Italia, ossia SIM, banche italiane, imprese di investimento e banche UE, imprese di paesi terzi, SGR, società di gestione UE, Sicav, Sicaf, GEFIA UE e non UE e gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB.

La modifica, spiega il MEF, ha l'obiettivo di eliminare la disparità di trattamento tra gli operatori che potrebbero svolgere l'attività di offerta fuori sede

solamente nel caso in cui fossero già stabilmente insediati in Italia mediante succursali.

Una seconda novità consiste, poi, nell'introduzione di un nuovo potere di vigilanza attribuito alla Consob in materia di contrasto ai fenomeni abusivi di cui all'art. 7-octies TUF. Il nuovo comma 1-bis consente infatti all'Autorità di chiedere direttamente ai fornitori di connettività alla rete internet (ovvero agli operatori che consentono l'accesso in Italia a internet) la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche e/o di telecomunicazione, offre o svolge servizi o attività di investimento senza esservi abilitato, pertanto, senza dover fare affidamento sulla collaborazione spontanea dei provider che ospitano i singoli siti web.

La pubblica consultazione terminerà in data **14 giugno 2019**.

### Workshop Eddystone Controlli - 18 settembre 2019

Il giorno 18 settembre 2019 si terrà il workshop gratuito organizzato da Eddystone, rivolto agli operatori del settore finanziario sulle novità in merito al sistema dei controlli interni.

Il workshop è l'occasione per approfondire le nuove disposizioni attuative emanate dalle Autorità di Vigilanza.

L'evento si terrà a Milano Via Delle Ore, 3 presso la sede dell'AMBROSIANEUM dalle ore 9:30 alle ore 13:00.

L'iscrizione può essere effettuata inviando una email all'indirizzo di posta [direzione@eddystone.it](mailto:direzione@eddystone.it).

**Registrati al  
Workshop**

Eddystone Srl  
Via della Moscova 40/7  
20121 Milano  
tel. 02 65 72 823  
[www.eddystone.it](http://www.eddystone.it)  
Contatti:  
Massimo Baldelli (AD)  
Avv. Guido Pavan



#### SCHEDE & SCHEMI

- Servizio in  
abbonamento:
- rassegna normativa
  - approfondimenti
  - checklist

Richiedi info a

[direzione@eddystone.it](mailto:direzione@eddystone.it)



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

**“Introdotta un modello  
segnale ad hoc per le  
segnalazioni di  
operazioni sospette  
riconducibili all'utilizzo  
di valute virtuali”**

## UIF: allerta sull'utilizzo anomalo delle valute virtuali

In data 28 maggio 2019 l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) ha pubblicato la comunicazione in materia di utilizzo anomalo di valute virtuali ([documento integrale](#)).

Scopo di tale comunicazione è di richiamare l'attenzione dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio, e in particolare degli intermediari finanziari, sulla necessità di monitorare le operatività connesse con valute virtuali ed agli eventuali elementi di sospetto.

Le valute virtuali (in inglese *Virtual asset, Cryptoasset o Cryptocurrency*), da non confondere con la moneta elettronica, sono rappresentazioni digitali di valore, utilizzate come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e possono essere trasferite, conservate e negoziate elettronicamente. Sono maggiormente diffuse nel commercio elettronico e nell'attività di gioco on line.

Proprio per la loro natura e caratteristiche, le valute virtuali si prestano ad un utilizzo distorto a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e la loro crescente diffusione fa sorgere la necessità di analizzare con maggiore diligenza e prudenza i possibili profili comportamentali a rischio.

Occorre prestare attenzione alle attività di raccolta anomala delle valute virtuali e, in particolare, alle figure di collettori che operano tramite ricariche, anche frazionate, di carte prepagate eseguite in contanti od online, accrediti di bonifici e ripetuti versamenti di contanti, singolarmente di importo non significativo, ma complessivamente di ammontare rilevante.

Sono evidenziati poi i casi in cui l'utilizzo di *Virtual asset* in operazioni speculative, immobiliari o societarie appaia finalizzato ad accrescerne l'opacità e, in generale, ai casi in cui l'operatività appaia illogica o incoerente rispetto al profilo del cliente o alla natura e allo scopo del rapporto, nonché il loro utilizzo connesso con sospetti di abusivismo e con violazioni della disciplina in materia di offerta al pubblico di prodotti finanziari e prestazione di servizi di investimento.

Nel valutare le diverse situazioni rilevano anche le caratteristiche dei soggetti coinvolti nell'operatività in valute virtuali e la presenza, per esempio, di collegamenti con persone politicamente esposte o di soggetti con residenza,

cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio.

L'UIF richiede, inoltre, l'osservanza delle Indicazioni integrative per la compilazione delle segnalazioni riconducibili all'utilizzo di valute virtuali ([documento integrale](#)) che forniscono ulteriori indicazioni per la compilazione delle SDS, ferme restando le istruzioni riportate nell'Allegato 2 del Provvedimento per le Segnalazioni di Operazioni Sospette emanato il 4 maggio 2011.

La qualificazione di un'operazione come sospetta è subordinata ad un'analisi concreta e ad una valutazione complessiva dell'operatività con l'utilizzo di tutte le informazioni disponibili. Gli elementi informativi riportati dall'UIF hanno natura esemplificativa, pertanto, i destinatari del D.lgs. 231/2007 devono valutare anche ulteriori caratteristiche delle operatività connesse con l'utilizzo di *Virtual asset* aventi profili di sospetto.

In conclusione, è importante che i soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione sensibilizzino il personale e i collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni, diffondendo opportune istruzioni.



## ATENA®

### Il diagnostico per la verifica dell'Archivio Unico Informatico \*

- ✓ Veloce e semplice da installare
- ✓ Facile da usare
- ✓ Oltre 100 queries che analizzano l'AUI
- ✓ [Clicca qui per vedere la demo](#)

\* Conforme agli standard tecnici del Provvedimento sulla tenuta dell'AUI del 3 aprile 2013 di Banca d'Italia



## IV Direttiva AML: misure per mitigare il rischio in paesi terzi

**“Il Regolamento delegato (UE) 2019/758 si applica a partire dal 3 settembre 2019”**

In data 14 maggio 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il Regolamento delegato (UE) 2019/758 della Commissione del 31 gennaio 2019 sulle norme tecniche di regolamentazione per l'azione minima e il tipo di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi ([documento integrale](#)).

È noto che gli enti creditizi e gli istituti finanziari sono tenuti a individuare, valutare e gestire il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti, prestando particolare attenzione nei casi in cui abbiano stabilito succursali o filiazioni controllate a maggioranza in paesi terzi o stiano considerando tale ipotesi.

Il presente Regolamento stabilisce una serie di misure supplementari da applicare nelle situazioni in cui l'ordinamento del paese terzo, in cui sono stabilite succursali o filiazioni controllate, non consente l'attuazione coerente delle politiche e procedure di gruppo di cui all'articolo 45, paragrafi 1 e 3, della direttiva (UE) 2015/849.

A titolo esemplificativo, un ostacolo all'applicazione delle procedure di gruppo può avvenire quando la legislazione del paese terzo relativa alla protezione dei dati o al segreto bancario limita la capacità del gruppo di accedere, trattare e scambiare le informazioni sui clienti delle succursali o delle filiazioni controllate.

In particolare, il Regolamento introduce alcuni obblighi minimi a cui i soggetti obbligati devono adempiere con riferimento a ciascun paese terzo in cui abbiano stabilito una succursale o detengano la quota maggioritaria di una filiazione, i quali sono:

- valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui è esposto il gruppo;
- garantire che il rischio ML/FT, come sopra individuato, sia adeguatamente preso in considerazione nelle proprie politiche e procedure a livello di gruppo in materia di antiriciclaggio;
- ottenere l'autorizzazione dell'alta dirigenza a livello di gruppo per la valutazione del rischio ML/FT e per le politiche

e procedure a livello di gruppo in materia antiriciclaggio;

- organizzare una formazione mirata per il personale interessato nel paese terzo affinché sia in grado di individuare gli indicatori di rischio e garantire che tale formazione sia efficace.

Inoltre, ulteriori obblighi stabiliscono che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono comunicare all'autorità competente dello Stato membro d'origine, senza indugio e in ogni caso entro 28 giorni dall'individuazione, il nome del paese terzo che vieta o limita l'attuazione delle politiche e procedure di gruppo, la condivisione o il trattamento dei dati dei clienti, la condivisione delle informazioni relative a operazioni sospette, nonché le modalità previste dall'ordinamento tramite cui sono imposti tali divieti e limiti.

Si segnala, infine, che nel caso in cui, nonostante l'applicazione delle misure previste, i soggetti obbligati non riescano a gestire in modo efficace il rischio di riciclaggio, devono cessare in modo parziale o totale l'operatività delle succursali e filiazioni controllate a maggioranza stabilite nel paese terzo.



### Eddystone: un faro puntato sulle vostre esigenze

#### Servizi offerti:

- Legale
- Formazione
- Due Diligence
- Organizzazione
- Funzione Compliance
- Funzione Antiriciclaggio
- Funzione Internal Audit
- Organismo di Vigilanza 231

#### Specializzata in:

- MiFID 2
- Privacy GDPR
- Antiriciclaggio
- Market Abuse
- ICAAP e rischi operativi
- Istanze di autorizzazione
- Modello di Organizzazione 231
- Rapporti con Autorità di Vigilanza



Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823

## Prossimi eventi e convegni

Prosegue la collaborazione tra Eddystone e gli enti di formazione professionale rivolti degli operatori del settore economico-finanziario che prevede la partecipazione dei professionisti di Eddystone come relatori ad alcuni convegni su temi specifici per il settore bancario, finanziario e assicurativo

"Crisi d'impresa e dell'insolvenza: presentazione del Master" organizzato dall'ODCEC a Milano il **6 giugno 2019** in cui Guido Pavan interviene sul tema dei "Controlli interni".

"Il bilancio consolidato tra teoria e pratica - 1° appuntamento: il metodo del patrimonio netto" organizzato dall'ODCEC a Milano il **18 giugno 2019** in cui Guido Pavan interviene come moderatore.

"L'impatto della disciplina Insurance Distribution Directive (IDD) sulla RC Professionale" organizzato dall'ODCEC a Milano il **19 giugno 2019** in cui Guido Pavan interviene come moderatore

"Il bilancio consolidato tra teoria e pratica - 2° appuntamento: la redazione del bilancio consolidato" organizzato dall'ODCEC a Milano il **25 giugno 2019** in cui Guido Pavan interviene come moderatore

"Privacy e nuove tecnologie: tra Cybersecurity e diritto all'oblio" organizzato dall'ODCEC a Milano il **26 giugno 2019** in cui Guido Pavan interviene come moderatore

"Il bilancio consolidato tra teoria e pratica - 3° appuntamento: bilancio consolidato, Principali differenze tra IIC e IFRS" organizzato dall'ODCEC a Milano il **2 luglio**

**2019** in cui Guido Pavan interviene come moderatore

"La disciplina antiriciclaggio per gli avvocati" organizzato da AssoAML a Milano il **10 luglio 2019** in cui Guido Pavan interviene sul tema "Autovalutazione del rischio riciclaggio".

Prosegue la collaborazione di Guido Pavan con l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano (ODCEC) e con la Fondazione Commercialisti ODCEC di Milano nel "Progetto corsi di Alta Formazione per Commercialisti" che coinvolge le principali società di revisione (BDO, EY, KPMG, PWC, Deloitte)

Il prossimo modulo su "Sinergie tra gli organi di controllo societario e governance. Integrazione dei sistemi di controllo" è organizzato in collaborazione con PWC.



KEEP  
CALM  
AND  
CALL  
EDDYSTONE



Agenzia delle entrate

Comunicazioni  
FATCA & CRS  
relative all'anno 2018  
entro il 20 giugno 2019

MERCOLEDÌ  
18  
SETTEMBRE

WORKSHOP  
CONTROLLI  
EDDYSTONE

Scheda di  
approfondimento  
per gli abbonati:  
"Il modello 231 per SIM e  
SGR"

Consob

Comunicazione degli  
internalizzatori di  
regolamento  
dal 1° luglio 2019



Eddystone Srl  
Via della Moscova 40/7  
20121 Milano  
Tel. +39 02.65.72.823  
[www.eddystone.it](http://www.eddystone.it)

Massimo Baldelli (AD)  
[m.baldelli@eddystone.it](mailto:m.baldelli@eddystone.it)

Avv. Guido Pavan (partner)  
[g.pavan@eddystone.it](mailto:g.pavan@eddystone.it)

Seguici anche su

